

PATTI PARASOCIALI “___ S.R.L.”

Tra

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____

e

- _____ nato a _____ il _____, residente a _____ il quale dichiara di agire nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Nonantola, in forza dei poteri ad esso conferiti dalla legge e dallo statuto sociale ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Congiuntamente definite “Parti”.

Premesso che:

-In data odierna tra le Parti è stata costituita la società “___ S.r.l.” (a seguire ___) per la gestione del servizio farmaceutico.

- in aggiunta alle pattuizioni previste dallo statuto della società _____, le Parti convengono di regolare i propri rapporti in qualità di soci della Società sulla base delle ulteriori seguenti pattuizioni:

1. Nomina delle cariche sociali

L’Amministratore Unico e l’organo di controllo monocratico sono nominati dal Comune di Nonantola, tenuto conto che la gestione quotidiana dell’attività è delegata al socio privato facente funzioni di direttore di farmacia, seppur nei limiti del budget di previsione annuale.

2. Materie riservate all’organo amministrativo

L’Amministratore Unico, su proposta del direttore della farmacia, delibera e approva:

1. L’offerta dei servizi da erogare nei confronti del pubblico in attuazione della carta dei servizi e di quanto definito nel budget annuale.
2. Il budget annuale e triennale, sia economico che finanziario, entro il mese di novembre di ciascun anno.
3. I contratti e, in generale, l’assunzione di tutte le obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura, il cui ammontare singolarmente o congiuntamente ad altri negozi collegati, sia superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), su base annuale.
4. La partecipazione ad associazioni di imprese, alleanze strategiche, consorzi, società o altre simili operazioni.

Le materie riservate alla competenza dell’organo amministrativo non possono essere delegate.

3. Materie riservate alla competenza dell’assemblea

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci, oltre a quelle già previste dallo statuto, le decisioni relative ai seguenti argomenti:

1. Acquisto e/o vendita di aziende e rami di azienda.
2. Approvazione delle offerte per la partecipazione a gare.
3. Cessione di beni e diritti della Società, al di fuori dell'attività corrente.
4. Assunzione di finanziamenti ed accensione di prestiti di importo superiore ad € 20.000,00 (ventimila/00).
5. Acquisto e/o vendita di immobili.
6. Costituzione di ipoteche, pegni, privilegi od altri oneri reali di qualsiasi natura sui beni della Società.
7. Cessione sotto qualsiasi forma di diritti di proprietà intellettuale appartenente alla Società, salvo che si tratti di cessioni connesse all'attività ordinaria della Società.

4. Deleghe al direttore della farmacia

Ad eccezione dei poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto all'Assemblea e/o all'organo amministrativo, l'Amministratore Unico attribuisce una procura generale al direttore della farmacia affinché in nome e per conto della Società egli possa compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione che comportino, singolarmente o congiuntamente ad altri negozi agli stessi collegati, l'assunzione di impegni a carico della società in misura non superiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00), ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il potere:

1. di compiere operazioni che comportino impegni di spesa per la Società specificamente previsti nel budget annuale approvato dall'Amministratore Unico;
2. di stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente, qualificandosi altresì come "datore di lavoro" i sensi del D.lgs. 81/2008.
3. di assumere obbligazioni, impegni e responsabilità di qualsiasi natura ed in particolare di stipulare, con le clausole più opportune, inclusa quella compromissoria, modificare, risolvere e cedere contratti, tra i quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, i contratti:
 - di compravendita, di permuta di beni mobili anche iscritti a pubblici registri;
 - di affitto e di locazione;
 - di prestazione d'opera non intellettuale;
 - di fornitura di beni;
 - di noleggio;
 - di trasporto e spedizione;
 - di appalto;
 - di assicurazione, in qualità di assicurato;
 - di mediazione e procacciamento d'affari;

- di mandato;
 - di commissione;
 - di agenzia;
 - di concessione di vendita;
 - di deposito;
 - di lavorazione per conto terzi;
 - di comodato;
 - di somministrazione;
 - di pubblicità;
 - di acquisto, cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e contratti di know-how;
 - aventi per oggetto il leasing finanziario di beni mobili anche iscritti in pubblici registri in Italia e all'estero ivi compresa la facoltà, alla scadenza, di riscatto, restituzione o proroga della locazione del bene;
 - aventi per oggetto il factoring (cessione di crediti commerciali a breve termine);
4. di effettuare operazioni finanziarie attive e passive in genere, compatibilmente con quanto previsto dallo statuto, ivi inclusi l'avallo di effetti cambiari, la prestazione di garanzie reali e personali, il rilascio di lettere di patronage;
 5. di costituire, modificare ed estinguere, con Banche, Istituti di credito in genere ed Uffici Postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di anticipazione anche garantita da titoli;
 6. di effettuare in qualsiasi forma operazioni su conti correnti della Società presso Istituti di credito ed Uffici Postali; emettere, girare, incassare assegni bancari; far emettere, girare ed incassare assegni circolari e vaglia; emettere, quietanzare, girare per sconto cessione ed incasso effetti cambiari; emettere e far emettere titoli rappresentativi di merci, accettarli e girarli per cessione, sconto ed anticipazione.

5. Apporti ulteriori di capitale da parte del socio privato in sede di avvio dell'attività

Qualora l'investimento iniziale per l'avvio dell'attività risultasse superiore all'importo di € 189.000,00 (centottantanovemila/00) oltre ad IVA, previsto dal budget predisposto in sede di gara, il socio privato si impegna, in alternativa:

- ad erogare, anche temporaneamente, alla società un finanziamento infruttifero in misura sufficiente a far fronte all'eventuale fabbisogno finanziario a breve, ovvero
- a garantire personalmente un eventuale affidamento temporaneo alla società, ove necessario.

6. Gestione della Società

Al fine di non appesantire la gestione amministrativa e contabile della società, su richiesta del Comune di Nonantola, lo svolgimento di queste attività potrà avvenire tramite contratto di service con la società Nonaginta S.r.l.

Il socio pubblico si impegna a fare in modo che non siano assunte delibere di assemblea ordinaria e straordinaria della Società senza che il socio privato sia stato preventivamente informato dell'oggetto della delibera.

Il socio privato si impegna a non concludere, né direttamente né indirettamente, in qualsiasi forma con Terzi, patti parasociali (così come definiti dall'art. 2341 bis del codice civile) aventi ad oggetto le quote di partecipazione nella società.

In caso di violazione del predetto divieto, il socio pubblico avrà il diritto di risolvere il presente patto e, in ogni caso, il socio privato sarà tenuto al pagamento di una penale ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, pari a Euro 100.000,00 (centomila/00).

7. Distribuzione della Riserva sovrapprezzo

A far data dal 1° gennaio 2021, il Comune di Nonantola ed il socio privato si impegnano a valutare l'opportunità di effettuare la distribuzione totale o parziale della Riserva sovrapprezzo quote, qualora il Capitale della società risulti esuberante rispetto alle sue esigenze di funzionamento e la società evidenzia giacenze di cassa superiori ad € 50.000 (cinquantamila/00), durante tutto l'anno.

8. Estinzione della società

Il socio privato si impegna e si obbliga sin da ora a trasferire al socio pubblico la propria quota di partecipazione al capitale sociale della società, alla scadenza della società, verso il pagamento di un corrispettivo corrispondente al valore del patrimonio netto contabile della società alla data di estinzione.

Il socio privato si dichiara consapevole che alla scadenza naturale della società (31/12/2037) sarà terminato anche l'affidamento del servizio farmaceutico, pertanto, in capo alla società non residuerà alcun valore di avviamento.

Il socio privato si impegna e si obbliga sin da ora ad eseguire il trasferimento della propria quota di partecipazione al Comune di Nonantola, alle predette condizioni, anche nel caso in cui si verifichi una delle cause di recesso o di esclusione nei suoi confronti previste dallo Statuto sociale oppure una delle cause di risoluzione del contratto di servizio.

Anche ricorrendo il recesso e/o l'esclusione del socio privato, qualora il socio privato non provvedesse al trasferimento della partecipazione alle predette condizioni, si verificherebbe a una causa di scioglimento della società e di estinzione anticipata della concessione del servizio farmaceutico affidato dal Comune di Nonantola, pertanto, anche in questo caso, in capo alla società non rimarrebbe alcun valore di avviamento.

Qualora il socio privato non consenta il perfezionamento della cessione delle quote in suo possesso entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del socio pubblico, le Parti concordano sin da ora una penale di € 300.000,00

(trecentomila/00) a carico del socio privato e a favore del Comune di Nonantola, salvo il riconoscimento dell'eventuale maggior danno.

9. Modifiche al presente patto

Qualsiasi modifica del presente patto dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le Parti, previa approvazione del Consiglio Comunale.

Le Parti si impegnano a rinegoziare in buona fede il presente patto ove vengano emanate normative, anche regolamentari, che rendano necessarie o anche solo opportune modifiche del medesimo, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti dalle Parti.

10. Durata

Il presente patto resterà in vigore per tutta la durata della società, come previsto dall'art. 17 del D.lgs. 175/2016.

Il presente patto si intenderà decaduto di diritto nei confronti della Parte che, nel rispetto delle pattuizioni ivi previste, abbia perduto la qualifica di socio della Società.

Il presente patto si intenderà decaduto di diritto nell'ipotesi in cui il socio privato aumenti la sua partecipazione al capitale sociale della Società al di sopra del 50,1%.

11. Miscellanea

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente di non essere vincolate, tra loro e/o nei confronti di Terzi, da altri accordi o patti che interferiscano con il presente patto o che comunque siano in contrasto con lo stesso.

Il presente patto ed i diritti e gli obblighi da esso derivanti non potranno essere ceduti, in tutto o in parte.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più pattuizioni del presente patto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle altre pattuizioni. È comunque convenuto che, in detta ipotesi, le Parti si impegnano a concordare in buona fede e a sostituire l'eventuale pattuizione invalida o inefficace con altra valida ed efficace che consegua, quanto più possibile, gli stessi risultati economici e il comune intento delle Parti.

L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni quivi previste.

12. Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, efficacia o risoluzione del presente patto sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Modena.